

Milano-Roma, 18 marzo 2020

DICHIARAZIONE A LATERE

Con riferimento all'accordo sottoscritto in data odierna per il ricorso alla Cassa Integrazione in deroga ex art. 22 D.L. 17 marzo 2020, in considerazione del fatto che per la CIGD non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, la Società:

- a) anticiperà, ai lavoratori che ne facciano richiesta, il TFR - per la quota nella disponibilità dell'azienda - nei limiti di un importo tale da consentire agli stessi il raggiungimento dell'80% della retribuzione mensile per il periodo di ricorso alla CIGD;
- b) per i lavoratori che non hanno disponibilità del TFR, la Società, valuterà, ove ve ne saranno le condizioni, compatibilmente con la situazione aziendale complessiva, la possibilità di accogliere richieste di anticipazione della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già pienamente maturati, sempre nel periodo di vigenza della CIGD.

Letto, confermato e sottoscritto.


Nuova Sidap S.r.l.



Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltucs UIL

